

CONVENZIONE ART. 1, CO. 124 L. 145/2018 CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 23 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE DEL CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL – E ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIPENDENTE ASSUNTA A TEMPO INDETERMINATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA A FAVORE DEL COMUNE DI RIO SALICETO PER IL PERIODO 2 MARZO 2026 – 28 MARZO 2026.

L'anno 2026 (data della firma digitale)

TRA

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA, domiciliato in Piazza Prampolini, 1 – Reggio Emilia, rappresentato dalla Dr.ssa Isabella Medicina – Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, domiciliata per la carica presso il Comune di Reggio Emilia, in esecuzione del decreto di nomina del Sindaco P.G. n. n. 85987 del 28/03/2025;

E

IL COMUNE DI RIO SALICETO domiciliato in Piazza G. Carducci, 18 - 42010 Rio Saliceto (RE) – rappresentato dal Segretario Comunale – Dott. Mauro De Nicola che vi interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rio Saliceto che rappresenta in tale sua veste;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 112 di R.U.D. del 12.02.2026 il Comune di Reggio Emilia ha recepito in servizio a tempo indeterminato e pieno – a seguito di procedura di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., con profilo di "Gestore Processi Amministrativi" (Area Istruttori) ed assegnazione al Servizio "Servizi ai Cittadini" - a decorrere dal 1 Marzo 2026 previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro la Sig.ra _____, già dipendente del Comune di Rio Saliceto;
- la Sig.ra _____, al momento dell'assunzione risultava assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Rio Saliceto con profilo di Istruttore Amministrativo Contabile (Area Istruttori);
- con lettera del 29.01.2026 l'Unione Comuni Pianura Reggiana chiedeva la possibilità di attivare l'utilizzo condiviso parziale e temporaneo per il periodo dal 01.03.2026 al 31.03.2026 per il 50% dell'orario ordinario di lavoro (pari a 18 ore settimanali) presso il Comune di Rio Saliceto della Sig.ra _____;
- in seguito al parere positivo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini alla quale è assegnata la dipendente di che trattasi e con il consenso della stessa, con comunicazione del 05.02.2026 (cfr P.G. n. 29174) si comunicava la disponibilità ad attivare l'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo presso il Comune di Rio Saliceto per il periodo 02.03.2026 – 28.03.2026 (4 settimane) per complessive 18 ore settimanali da articolare in (3) giornate settimanali definite nelle giornate di lunedì (5 ore), mercoledì (5 ore) e giovedì (8 ore) al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio di appartenenza;

Visto:

- l'art. 1, co. 124 L. 145/2018 che testualmente recita: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;
- l'art. 23 del CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE che prevede quanto segue:
 1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
 2. *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*
 3. *La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.*

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.
 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.
 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL".
- l'art. 30 comma 2-sexies del D.LGS 165/2001 dispone che:
"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

LA DIPENDENTE presta il proprio consenso e a tal fine controfirma il presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Il Comune di Reggio Emilia autorizza la Sig.ra _____, assunta con profilo di Gestore Processi Amministrativi – Area Istruttori a tempo pieno e indeterminato dal 01.03.2026, a svolgere la propria attività presso il Comune di Rio Saliceto, con il suo consenso che, a tal fine, controfirma il presente accordo, per il periodo dal 2 Marzo 2026 al 28 Marzo 2026, per il 50% dell'orario ordinario di lavoro (pari a 18 ore settimanali) da articolare in (3) giornate settimanali definite nelle giornate di lunedì (5 ore), mercoledì (5 ore) e giovedì (8 ore) al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio di appartenenza;

Articolo 3

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è in capo al COMUNE DI REGGIO EMILIA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.).

Articolo 4

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dalla dipendente interessata. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

Articolo 5

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi presso il Comune di Rio Saliceto e in relazione alle esigenze organizzative di entrambi gli enti. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo è di garantire la ordinaria gestione delle funzioni legate all'ufficio Stato Civile ed Elettorale.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL 16 novembre 2022, gli Enti definiscono la ripartizione degli oneri finanziari come di seguito specificato.

Per l'espletamento delle attività a favore del Comune di Rio Saliceto, per l'intero periodo di validità della convenzione sarà riconosciuto al Comune di Reggio Emilia il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta alla dipendente a titolo di retribuzione lorda che risulta così composta:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, IVC, indennità di comparto) corrisposta dal comune di Reggio Emilia;
- oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente;

Tali oneri saranno commisurati alla prestazione lavorativa effettivamente svolta presso il Comune di Rio Saliceto. Ai sensi del comma 2, art. 11 D.Lgs. 446/97, l'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi del Comune di Rio Saliceto.

Il trattamento spettante alla dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico del Comune di Rio Saliceto e da quest'ultimo direttamente erogato alla dipendente.

I buoni pasto che la dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore.

Articolo 7

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta del Comune di Rio Saliceto e dal Comune di Reggio Emilia alla dipendente utilizzata, Sig.ra _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 8

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui la dipendente autorizzata verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

Articolo 9

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti della dipendente autorizzata, la quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 10

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale non dirigenziale appartenente al comparto "FUNZIONI LOCALI".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Reggio Emilia, data della firma digitale
PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Dirigente Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Rio Saliceto – RE, data della firma digitale
Segretario Comunale
Dott. Mauro De Nicola

data della firma digitale
PER CONSENSO
Sig.ra _____